

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

TRA

L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, rappresentato dal Dr. Giovanni SII-NO, nato a Palermo il 07/04/1962, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Istituto (P.IVA 00122000821), dom.to per la carica presso la sede dell'istituto medesimo, sita in Palermo Via Roccazzo n. 85, nel prosieguo più brevemente indicato anche come "ISZS"

E

Il sig. Giovan Battista POLA, nato a Palermo il 21.3.1962 c.f. PLOGNB62C21G273X, residente in Monreale (PA) Via Frassinelli e Mulini n. 22, di seguito indicato anche "prestatore d'opera"

PREMESSO

che con Legge Regionale Sicilia 1 settembre 1997 n. 33, pubblicata sulla GURS 2 settembre 1997 n. 47, "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. - Disposizioni per il settore agricolo e forestale", è stato istituito presso l'ISZS un "Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica" allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana;

che l'ISZS tra le attività allevatorie da tempo si occupa dell'allevamento della quaglia comune (*Coturnix Coturnix Coturnix*), della coturnice Siciliana (*Alectoris Graeca Whitakeri*), della starna (*Perdix Perdix*) e del coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

che l'ISZS, ai sensi dell'art. 2 co. 1 dello Statuto "concorre al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti dalla Regione Siciliana nel settore agricolo in generale ed



in materia agro-zootecnica, faunistico-venatoria e degli allevamenti minori” e persegue le suddette finalità – come precisato al comma 2 del predetto art. 2 – mediante “la promozione dell’incremento ed il miglioramento del bestiame locale e delle altre specie animali il cui allevamento può costituire fonte di reddito, ivi comprese anche quelle di interesse faunistico – venatorio e quelle minori” (lettera b); la “produzione di esemplari di selvaggina autoctona destinati al ripopolamento attraverso l’istituzione di appositi Centri pubblici di produzione di selvaggina” (lettera g); “la promozione e l’attuazione di programmi finalizzati alla tutela del patrimonio faunistico selvatico ed alla reintroduzione di specie rarefatte o scomparse, con riferimento all’esigenza del rispetto e del ripristino degli equilibri naturali e biologici (lettera h); “l’attuazione di programmi finalizzati alla produzione e diffusione di esemplari di interesse naturalistico, alimentare e/o venatorio appartenenti alla fauna selvatica tipica siciliana, alla grossa fauna europea e alla fauna acquatica” (lettera i)

che l’ISZS è partner della University of Veterinary Medicine Vienna, Konrad Lorenz Institute of Ethology, con sede a Vienna, per un’attività di ricerca sulla quaglia europea (*Coturnix coturnix*);

che l’Ente ha la necessità e l’urgenza di avvalersi delle prestazioni professionali di un operatore faunistico-venatorio cui affidare l’allevamento della quaglia comune (*Coturnix Coturnix Coturnix*) della coturnice Siciliana (*Alectoris Graeca Whitakeri*), della starna (*Perdix Perdix*) e del coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

che a tali esigenze non è possibile far fronte con personale in servizio alle dipendenze dell’ISZS, non essendo, peraltro, prevista, nella pianta organica, una figura professionale deputata a svolgere specifiche mansioni di operatore faunistico venatorio;

che il Consiglio di Amministrazione dell’ISZS nella seduta del 17.2.2021 con delibera n. 12, ha conferito, “*ai sensi del 2° comma lett. a) dell’art. 36 “contratti sotto soglia”*



del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii e dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, per anni 1 (uno), con decorrenza dalla data del presente atto deliberativo, l'incarico di "operatore faunistico venatorio" al Sig. Giovan Battista Pola nato a Palermo il 21/03/1962 e residente in via Frassinelli e Mulini n 22, Monreale (PA), con contratto di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, c. 6";

che, nella medesima seduta il C.d.A. dell'ISZS ha, altresì, disposto "di predisporre il testo di detto contratto di lavoro autonomo, subordinandone la sua efficacia per l'intero arco di durata del medesimo alla effettiva disponibilità di bilancio della somma sopra indicata, non essendo stata, a tutt'oggi, approvata la legge di bilancio annuale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021"

ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – PREMESSA

La premessa sopra riportata e le pattuizioni che seguono e queste tra loro formano unico ed inscindibile contesto

Art. 2 – OGGETTO

Il sig. Giovan Battista POLA si obbliga a svolgere, nella forma e con le modalità proprie del lavoro autonomo, regolamentato dagli artt. 2222 e segg. Codice civile, l'attività di operatore faunistico esperto nella gestione dell'allevamento della quaglia comune (Coturnix Coturnix Coturnix) della coturnice Siciliana (Alectoris Graeca Whitakeri), della starna (Perdix Perdix) e del coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), così meglio descritta:

organizzazione e coordinamento delle attività di produzione/generazione delle specie sopra indicate;



Handwritten signature: GB

monitoraggio del loro stato di salute e di benessere

monitoraggio, validità, efficacie e operatività in tutte le fasi del ciclo di allevamento

sviluppo di attività di supporto nell'espletamento dei progetti di ricerca, in collaborazione con altri Enti e/o Istituto Universitari

Il prestatore d'opera, nella sua qualità di operatore faunistico, svolgerà le attività oggetto del presente contratto nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, seppure continuativo e, semplicemente, coordinato con l'organizzazione aziendale senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti dell'ISZS, nel rispetto, tuttavia, delle esigenze dello stesso come comunicategli dal Direttore dell'Istituto. Egli non potrà avvalersi di sostituti.

Nell'ambito del potere e delle facoltà attribuite al POLA di autodeterminare le fasi e le modalità di esercizio del proprio apporto professionale e di lavoro, le parti si danno atto che tali fasi e modalità saranno rese nell'arco delle fasce orarie di lavoro, adottate dall'Ente.

Il prestatore d'opera assicura la propria disponibilità, secondo le esigenze dell'Istituto e le indicazioni del Direttore dell'Istituto medesimo, a garantire che le attività oggetto del presente contratto vengano assicurate anche nel caso di sue non previste assenze in azienda.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'incarico conferito è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dal 17.2.2022 e termine al 16.2.2023.

Resta, tuttavia, convenuto e in particolare espressamente accettato dal sig. POLA che la efficacia del presente contratto per l'intero arco di durata del medesimo, come sopra indicato, è subordinata alla effettiva disponibilità di bilancio della somma complessiva del corrispettivo pattuito per la prestazione professionale, nella misura indicata al suc-



cessivo art. 4, in € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Conseguentemente, nel caso in cui le disponibilità finanziarie non permettessero di mantenere l'impegno del presente contratto, senza che ciò possa in alcun modo dipendere da una scelta arbitraria dell'ISZS, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla data del verificarsi della indisponibilità delle somme sopra dette.

Art. 4 – DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione oggetto del presente contratto viene pattuito in € 25.000,00 (venticinquemila/00) annuali, comprensivo di ogni onere a carico dell'ISZS.

La spesa di € 25.000,00 graverà, in quanto ad € 22.900,00 sul cap. 061 del bilancio dell'ISZS per l'anno 2022 ed in quanto ad € 2.100,00 sul cap. 061 del bilancio dell'ISZS per l'anno 2023.

Relativamente al compenso di cui sopra, si precisa che il detto corrispettivo si intende a lordo della ritenuta d'acconto, precisandosi che nessun'altra somma sarà dovuta dall'ISZS a qualsivoglia titolo e/o causale, essendosi di ciò espressamente tenuto conto nella definizione del rapporto economico e nella determinazione del superiore compenso, esauendo, con la relativa erogazione dello stesso, l'ISZS ogni obbligo nei confronti del sig. POLA che null'altro potrà, pertanto, pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa.

La liquidazione del corrispettivo di cui sopra, verrà effettuato in n. 12 rate mensili posticipate, decorrenti dalla data di decorrenza del contratto.

Ai fini della liquidazione il sig. POLA dovrà presentare alla Segreteria regolare fattura indicando le modalità di pagamento dell'importo.

Art. 5 – RIMBORSO SPESE

Nel caso in cui il prestatore d'opera, per lo svolgimento dell'attività lavorativa debba recarsi fuori dal territorio del Comune di Palermo, ove l'ISZS non metta a disposizione



ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Protocollo Interno N. 3589/2022 del 19-04-2022
Allegato 1 - Copia Documento

un mezzo di trasporto, ove preventivamente autorizzato dal Direttore dell'ISZS, potrà servirsi di un automezzo del quale abbia la piena disponibilità e che sia coperto da assicurazione a norma di legge.

Per l'uso di tale mezzo di trasporto, il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese sostenute per consumo di carburante, per manutenzione e per ammortamento nella misura fissata dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall'ACI, art. 3, comma 1, del D.Lgs 2.9.1997 n. 314.

Art. 6 – OBBLIGHI E ONERI ACCESSORI A CARICO DEL PRESTATORE D'OPERA

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore d'opera entri in possesso nello svolgimento della prestazione, dovranno essere considerati riservati e di esclusiva proprietà dell'Ente e, pertanto, ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione e/o uso improprio.

Il prestatore d'opera, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente l'ISZS al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Regolamento UE 679/2016.

Il prestatore d'opera dichiara di avere preso conoscenza del Regolamento sulla Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro.

Il prestatore d'opera si obbliga a tenere indenne e sollevare l'ISZS da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni prodotti dallo stesso e/o provocati a sé stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto addebitabili a colpa, colpa grave o dolo.

In relazione a quanto sopra, a copertura dei relativi rischi e con riferimento, pertanto, alle prestazioni rese all'interno dell'ISZS ed avuto riguardo all'attività oggetto del pre-



Handwritten signature: LBP

sente contratto, il sig. POLA si obbliga a stipulare, con primaria Società di assicurazioni, prima dell'effettivo inizio dell'attività, polizza assicurativa a primo rischio, sulla responsabilità civile e professionale nella quale dovrà essere previsto un massimale non inferiore ad € _____.

Art. 7 – ALTRE DISPOSIZIONI

Nei casi di gravi inadempienze da parte del sig. POLA, il contratto potrà essere risolto unilateralmente ed anticipatamente da parte dell'ISZS, previa contestazione formale.

In caso di recesso dal contratto, il prestatore d'opera è tenuto a darne un preavviso di almeno 30 giorni; in caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà o recupererà un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato (30 giorni);

Nel caso in cui il prestatore d'opera, entro il termine di scadenza fissato dall'art. 3 del presente contratto, non abbia portato a termine quanto previsto, l'ISZS avrà la facoltà di risolvere il contratto in parola, con recupero degli importi corrisposti per il periodo della mancata prestazione, salvo il risarcimento dei danni nel caso che, dalla mancata prestazione, sia derivato un danno all'Amministrazione stessa, anche sotto forma di perdita di eventuali finanziamenti o contributi.

Tale penale, non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, non imputabile al prestatore e riconosciute dall'Ente.

Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente contratto, il prestatore d'opera potrà utilizzare mezzi e strumenti propri e/o mezzi e strumenti che l'Ente metterà a disposizione.

Art. 8 - ESSENZIALITÀ DELLE PATTUIZIONI

Tutte le clausole ed i patti contenuti nella presente scrittura sono considerati dalle parti essenziali, per patto espresso, precisandosi che in mancanza anche di uno solo di essi



Handwritten signature or initials, possibly 'BP', written in blue ink.

non si sarebbe addivenuti alla stipula del presente contratto.

La violazione, pertanto, anche di un solo patto o condizione, produrrà la risoluzione del presente contratto in danno dell'inadempiente.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si richiamano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni, contratti e prestazione d'opera.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al DPR n. 131/86 relativa al T.U. sull'imposta di registro.

L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze e corrispettivi è a carico del prestatore d'opera.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Palermo li

Il Presidente dell'ISZS

Dr. Gianni SIINO

Il Prestatore d'opera

Giovan Battista POLA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano espressamente di accettare ed approvare, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione e previa lettura di quanto pattuito e previsto nel presente contratto, le condizioni tutte in esso riportate ed in particolare quanto disposto agli artt. 2 (Oggetto) – 3 (Durata) – 6 (Obblighi e oneri accessori a carico del prestatore d'opera) – 8 (Essenzialità delle pattuizioni)

Palermo li

Il Presidente dell'ISZS

Dr. Gianni SIINO

Il Prestatore d'opera

Giovan Battista POLA



Giovan Battista POLA